



**COMUNE DI CASTENASO**  
**Provincia di Bologna**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**ATTO n. 22 del 24/02/2009**

**OGGETTO: RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 81/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO**

**Il giorno 24 del mese di Febbraio dell'anno 2009 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.**

**All'appello risultano presenti:**

		Pres
- PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA	Sindaco	S
- BIAGI ANDREA	Vice Sindaco	S
- SERMENGHI STEFANO	Assessore	S
- LELLI ROSSANO	Assessore	S
- MARRONI VALERIO	Assessore Esterno	N
- PIRAZZOLI MAURIZIO	Assessore Esterno	S
- FUSETTO IRINA	Assessore Esterno	S
-		
-		
-		
-		
-		
Totale Presenti n. <b>6</b>		Totale Assenti n. <b>1</b>

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*Area: DIREZIONE GENERALE*

*Oggetto: "RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 81/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 03/01/2009 prot. Gen. N. 60 è pervenuto il ricorso presentato al Presidente della Repubblica dai Sigg.ri Marco Targa e Antonino Demetrio in qualità di proprietari delle unità immobiliari site in Castenaso – Via Marana nn. 3/4 e 3/5, per l'annullamento dell'ordinanza n. 81/2008 del 03/09/2008 di demolizione delle opere abusive e conseguente ripristino degli abusi edilizi nella stessa indicati;

Ritenuto di costituirsi nel giudizio, sentito il parere del Responsabile dell'Unità Operativa Edilizia-Patrimonio-SUAP;

Dato atto che in base alla vigente normativa in merito ai ricorsi gerarchici non è necessaria l'assistenza di un difensore esterno in rappresentanza dell'Ente;

Preso atto che l'atto difensivo di controdeduzioni viene pertanto predisposto dall'Unità Operativa Legale Consulenza Giuridica Contenzioso interna al Comune con il supporto dell'Unità Operativa Edilizia-Patrimonio-SUAP, anche al fine di consentire all'Ente un risparmio economico;

Esaminato lo schema di atto difensivo di controdeduzioni redatto dagli uffici interni, allegato al presente atto, e ritenuto di condividerlo;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 1199/1971;

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

### **DELIBERA**

- di costituirsi nel ricorso indicato in premessa condividendo lo schema di atto difensivo di controdeduzioni predisposto dagli Uffici interni all'Ente sopra indicati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
**Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Valeria Boschi**

---



**COMUNE DI CASTENASO**  
Provincia di Bologna

---

*Unità Operativa Legale consulenza giuridica  
contenzioso gare e Contratti*

*Unità operativa Edilizia Patrimonio Sportello  
unico*

---

**ECC.MO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**CONTRODEDUZIONI DIFENSIVE PER IL COMUNE DI CASTENASO (BO)**

Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da:

**Demetrio Antonino**

**Targa Marco**

- ricorrenti -

contro

**Comune di Castenaso**

- Amministrazione intimata -

dott.ssa Elisa Lui - responsabile della u.o.  
Legale Consulenza giuridica Contenzioso  
Gare e contratti

ing. Fabrizio Ruscelloni - responsabile  
della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello  
unico

per l'annullamento

dell'Ordinanza n° 81/2008 del 03/09/2008 di demolizione opere abusive e messa in pristino dello stato dei luoghi, per opere abusive illecitamente eseguite sulle unità immobiliari residenziali site a Castenaso, via Marana 3/4 e 3/5, identificate catastalmente al foglio 7, particella 64, subalterno 30 per la proprietà Demetrio Antonino – Felicini Giuliana, e foglio 7 particella 64 subalterno 32 per la proprietà Targa Marco, emanata dal Responsabile della Unità operativa Edilizia Patrimonio Sportello Unico del Comune di Castenaso.

**Il Comune di Castenaso**, in persona del Sindaco in carica pro - tempore, con sede in Castenaso (BO) Piazza Bassi 1, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta municipale n° ... del .... 2009, si costituisce a mezzo del presente atto deducendo quanto segue.

**FATTO**

In data 16.08.2008, nell'ambito delle normali attività di controllo eseguite dalla Polizia Municipale del Comune di Castenaso, veniva rilevata l'esecuzione di lavori edili presso l'edificio sito a

Castenaso, via Marana 3/4 e 3/5; del fatto veniva fatta comunicazione all'Ufficio Tecnico, richiedendo un sopralluogo congiunto al fine di verificare le presunte irregolarità.

In data 21/08/2008 veniva eseguito un sopralluogo congiunto tra la polizia Municipale e personale tecnico comunale, attraverso il quale veniva rilevata l'esecuzione sull'immobile in questione, e più precisamente in due delle tre unità immobiliari residenziali che compongono l'edificio, identificate rispettivamente catastalmente al foglio 7, particella 64, subalterno 30 di proprietà Demetrio Antonino – Felicini Giuliana, e foglio 7 particella 64 subalterno 32 di proprietà Targa Marco, di opere edilizie abusive, eseguite senza alcun titolo abilitativo consistenti in:

1) rispetto alla porzione di portico di pertinenza del civico 3/4: realizzazione di un ampliamento di superficie utile ottenuta attraverso il tamponamento del portico con una struttura in parte in muratura e in parte in struttura lignea, in corso di completamento, che sembra costituire anche la struttura portante per un solaio del piano primo

2)rispetto alla porzione di portico relativo al civico 3/5: realizzazione di ampliamento di superficie utile costituito da un vano tramite tamponamento del porticato al fine della realizzazione di un locale di circa 4,00 x 5,50 ml, di altezza interna di circa ml 2,80

Gli abusi sono state classificati come opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 14 della legge della Regione Emilia Romagna 23/2004 in materia di applicazione della normativa edilizia, e ai sensi dell'art. 33 del D.P.R.380/2001 (Testo unico dell'edilizia).

In data 25/08/2008 i ricorrenti inviavano alla Presidenza della Repubblica e per conoscenza all'Amministrazione Comunale una comunicazione informale i cui contenuti sono gli stessi che sono stati poi successivamente trasposti nel presente ricorso.

In data 03/09/2008 veniva notificata ai ricorrenti e della Sig.ra Felicini Giuliana, comproprietaria dell'immobile identificato al subalterno catastale 30, ordinanza di sospensione lavori, ( n° 81/2008) avente anche valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 241/90 e s. m. e i.

In data 14/10/2008 veniva emessa a carico dei ricorrenti e della Sig.ra Felicini ordinanza di demolizione rimessa in pristino dello stato legittimo (ordinanza n° 95/2008, trasmessa tramite raccomandate con R.R., una ricevuta in data 04/11/2008 dai Sigg. Demetrio e Felicini l'altra non ritirata dal sig. Targa e quindi notificata in assenza del destinatario ai sensi dell'art. 140 del c.p.c).

## DIRITTO

### 1) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER ASSENZA DI RILIEVI DI LEGITTIMITA'

Preliminarmente si rileva che il ricorso non contiene alcun motivo di impugnativa, nè indicazione alcuna di quali atti del Comune i ricorrenti intendano impugnare, ma solo generiche considerazioni di fatto della situazione familiare dei ricorrenti che, pur meritevoli di considerazione in ragione dei temi personali ivi trattati, non rilevano purtroppo in questa sede. Infatti il D.P.R. 1199/1971 prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio di mera legittimità e non consente né rivalutazioni di fatti né riesami della vicenda.

I ricorrenti anzi fanno leva in modo alquanto strumentale, su tali argomentazioni personali ed umane, per giustificare in qualche modo gli abusi edilizi posti in essere (“...*pressati dal problema abbiamo iniziato a costruire ...*”; “*il nostro operato si protrae da svariati mesi e non è ancora terminato ma il Comune intende bloccare il tutto ...*”), quasi che le esigenze familiari potessero giustificare le violazioni di legge commesse.

### 2) INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'AREA

Per la definizione della situazione normativa urbanistica dell'area occorre precisare che al momento del rilievo dell'abuso nel Comune di Castenaso vigeva un regime di salvaguardia, caratterizzato dalla contemporanea vigenza di due diverse normative urbanistiche, il "vecchio" Piano Regolatore Generale (PRG) dell'anno 1990 e i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla legge urbanistica della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2000 n. 20, denominati Piano Strutturale Comunale (per brevità PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (per brevità RUE), adottati con deliberazione consiliare in data 21/05/2008. La salvaguardia cesserà il 25/02/2009, con la definitiva vigenza della nuova normativa (PSC e RUE) e quindi della definitiva cessazione degli effetti del PRG 1990.

L'edificio di cui si tratta viene inserito secondo il PRG 1990 in zona agricola, secondo la normativa allora adottata, il RUE, in ambito ad alta vocazione produttiva agricola.

L'edificio è un ex fienile agricolo recentemente recuperato alla destinazione residenziale non agricola, con la formazione di **tre unità immobiliari residenziali**.

Il recupero dell'immobile è stato eseguito in tempi recentissimi proprio dall'impresa edile di uno dei ricorrenti, il Sig. Demetrio Antonino, che inizialmente era proprietario dell'intera corte colonica, costituita anche da altri edifici, **tutti recuperati e poi successivamente venduti, all'incirca meno di due anni fa.**

Spiace constatare che solo ora i ricorrenti evidenzino i problemi di ospitalità dei loro familiari anziani legati all'invalidità, quando tali problemi, già esistenti all'epoca, come si rileva anche dalla certificazione prodotta, avrebbero potuto trovare soluzione se solo la proprietà non avesse proceduto a frazionare e vendere le ulteriori unità immobiliari realizzate.

Preme peraltro evidenziare che le esigenze di spazio prospettate dai ricorrenti possono ancora essere tranquillamente soddisfatte senza porre in essere tutti quegli interventi oggetto dell'abuso, in quanto il complesso immobiliare in questione, per la sua conformazione e le sue dimensioni, come rimarcato dagli stessi ricorrenti – **due porzioni di casa di tre piani ciascuna** - offre già senza difficoltà spazi più che sufficienti per ospitare i tre familiari anziani, con una semplice riorganizzazione degli ambienti esistenti, senza dover per questo porre in essere quei cospicui ampliamenti rilevati dalla civica Amministrazione.

L'art. 23 del PRG 1990, vigente all'epoca dell'abuso, **non permetteva** il trapianamento e la chiusura dei porticati degli accessori agricoli per usi residenziali; le modalità di recupero ne vietavano quindi la chiusura (anche con superfici vetrate) e ne prescrivevano il mantenimento a tutt'altezza, con la finalità di mantenere l'immagine architettonica di questi edifici tipici della campagna bolognese.

Nemmeno la legge 13/1989 (legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche) ammette deroghe di tale portata dalle normative urbanistiche.

Il dato oggettivo è l'esecuzione di opere edili senza titolo, classificabili come ampliamento dell'edificio e pertanto da sanzionare secondo la procedura di legge che è stata scrupolosamente seguita dall'Amministrazione, opere che al momento dell'esecuzione dell'abuso e del suo rilievo **non erano sanabili** tramite un procedimento di accertamento di conformità, **che peraltro non è stato mai richiesto né presentato dai ricorrenti.**

Non rileva nemmeno il fatto che in Comuni limitrofi l'intervento fosse realizzabile (cosa peraltro da verificarsi), in quanto la differenziazione delle normative urbanistiche rientra nei poteri di governo del territorio proprio di un Ente territoriale quale è un Comune. Oltretutto il caso di specie citato riporta dei presupposti completamente diversi dal contesto territoriale in cui si trovano i ricorrenti.

Al di là delle normative urbanistiche, pur comprendendo, si ribadisce, le motivazioni umane delle situazioni familiari prospettate dai ricorrenti, si deve purtroppo evidenziare che non possono avere alcuna rilevanza negli atti che un'Amministrazione è tenuta ad adottare in caso si rilevi l'esecuzione di opere abusive.

\* \* \*

**P.Q.M.**

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Castenaso come sopra rappresentato e assistito, chiede che il ricorso venga respinto in prima istanza perché inammissibile e in subordine perché infondato.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1.
- 2.

Castenaso, li .. febbraio 2009

Il Sindaco  
(Mariagrazia Baruffaldi)

La responsabile della u.o. Legale Consulenza giuridica Contenzioso Gare e contratti  
(dott.ssa Elisa Lui)

Il responsabile della u.o. Edilizia Patrimonio Sportello unico  
(ing. Fabrizio Ruscelloni)



COMUNE DI CASTENASO  
Provincia di Bologna

*Segreteria Affari Generali Istituzionali*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**OGGETTO: RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 81/2008 EMESSA DAL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA/PATRIMONIO/SUAP - RESISTENZA IN GIUDIZIO**

Copia della presente deliberazione N. 22/2009 del 24/02/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26/02/2009 al 13/03/2009, con numero di registro 106/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all'affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00

Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data 24/02/2009

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria Affari Generali Istituzionali